



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

Prot. n. 1445/2023

OGGETTO: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179 ter Disp. Att c.p.c. (così come modificato dall'art 4 comma 11 lett. c) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149) ed istituzione del relativo Comitato di Vigilanza

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
Contabili
di Nocera Inferiore

Al Sig. Presidente del Consiglio Notarile
di Salerno

A decorrere dal 28 febbraio 2023 e per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, la delega ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c. per le operazioni di vendita potrà essere conferita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato appositamente istituito.

Ai sensi dell'art. 179 ter c.p.c. (così come modificato dall'art 4 comma 11 lett. e) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto da lui o da un suo Delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando la relativa richiesta presso la Segreteria di Presidenza, entro l'8 aprile 2023.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) Certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

3) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;

4) Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine Professionale;

5) Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter Disp. att. c.p.c., ovvero, anche alternativamente, di:

a) aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

c) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

Ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione (art. 179 ter, comma 6, disp. att. c.p.c) o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda, ogni tre anni al Presidente del Tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;

3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista.

Ai fini della conferma devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- b) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Per procedere alla costituzione del Comitato predetto, gli Ordini di Categoria (Avvocati, Commercialisti e Notai) dovranno pertanto provvedere tempestivamente alla nomina di un loro rappresentate.
Pertanto,

SI INVITANO

i professionisti interessati a presentare **entro l'8 aprile 2023** le eventuali domande di iscrizione nell'elenco in oggetto, utilizzando i modelli allegati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter, disp. att. c.p.c., a mezzo PEC, all'indirizzo prot.tribunale.nocerainferiore@giustiziacert.it;

SI INVITA

l'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Nocera Inferiore e il Consiglio Notarile di Salerno a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, prot.tribunale.nocerainferiore@giustiziacert.it il nominativo del rispettivo rappresentante, al fine di costituire il Comitato in oggetto.

Si allega modulo di domanda di iscrizione e moduli allegati.

Si dispone la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale di Nocera Inferiore della presente nota e degli allegati e si autorizzano gli Ordini professionali destinatari a diffondere la presente nota tramite pubblicazione sui siti istituzionali e con le modalità ritenute opportune.

Nocera Inferiore,

21/3/2023

Il Presidente f.f.

Dott Vito Colucci

